

contra i simoniaci, e di perdere il titolo e diritto acquistato in questa maniera sopra i benefizj. I legati del Papa si opposero gagliardamente alla pubblicazione di questo decreto contra l'annate, e se ne lamentarono, che fosse fatto senza la partecipazione di sua Santità, senza i Cardinali, e senza quelli, che erano interressati in quest' affare. Il Concilio non ebbe alcun riguardo, e il decreto fu concordemente ricevuto da tutt' i Padri del Concilio, e confermato dal Cardinal Giuliano presidente del Concilio. Fu portato questo decreto al Papa a Fiorenza, e Giovanni di Bachenstein deputato del Concilio pregò sua Santità di confermarlo, e di farlo osservare. Gli fece osservare, che l'annate erano state originariamente accordate per le spese di un viaggio di Terra santa; che cessando la causa, non era più necessario l'esigerle: che l'impiego, che sene faceva al presente, era molto differente dall' uso, al qual erano destinate: che il Concilio era pronto a provvedere ai bisogni del Papa e dei Cardinali per una via più onesta, che quella delle annate. Il Papa disse, che conferirebbe questa materia co' Cardinali, e che darebbe risposta al Concilio. La risposta fu, che l'annate essendo state stabilite dagli antichi, e dai SS. Padri da sì lungo tempo, ed essendo sempre state praticate, si stupiva, che il Concilio l'avesse condannate: che tutta volta era pronto ad acconsentire alla loro abolizione, se il Concilio voleva provvedere sufficientemente alle necessità della santa Sede, e far sospendere l'esecuzione del decreto. Il Cardinal Giuliano presidente al Concilio rispose ai Legati del Papa: ch'era conveniente, che la santa Sede avesse rendite considerabili per sostenere la sua dignità, e sollevare i poveri; ma ch'era ancora più importante, che i Papi fossero più ricchi in virtù, che in beni temporali: che il sacro Concilio non erasi indotto a togliere l'annate, che a cagione degli abusi, e dello scandaloso, e per bandire la simonia sì condannata dalla Scrittura, dai Concilj e SS. Padri: che il Concilio offeriva sovvenire ai bisogni della santa Sede, purchè il Papa volesse osservare i di lui decreti.

XLVI.
Ordinamen-
ti intorno
all' ufficio
divino.

Si regolò ancora la maniera di celebrare l' ufficio divino in pubblico, che si dica all' ore convenienti, con modestia, con le pause, con la decenza delle vesti, e riverenza dovuta ad una sì santa occupazione. Si ordina, che quelli, che arriveranno in coro per li matutini dopo il *Venite exultemus*, e alla Messa dopo l'ultimo *Kyrie eleison*, e all' altre ore dopo il fine del primo Salmo, saranno riputati assenti, e privi della retribuzione, se non abbiano scuse ragionevoli, o non abbiano ottenuta la permissione da quello, che presiede al coro. Il Concilio vuole, che vi sia un uomo fedele ed esatto, il quale noti gli assenti. Che i benefiziati, i quali ragionano, o spasseggiano per la chiesa in tempo della celebrazione dell' ufficio divino, perdano la retribuzione del giorno intero; s' essendo una volta ripresi non si correggono, saranno privi della retribuzione di un mese; se persistono nel loro fallo, saranno sottoposti a pene maggiori. Si condanna l' abuso di non cantare il *Credo* tutto intero, e di omettere la prefazione, ed il *Pater*; come pure l' abuso di cantar nelle chiese arie profane, e di dir Messa basse senza ministro, o di parlar sì basso, che gli assistenti non intendino. Si condanna ancora un altro abuso, il quale consisteva in ciò, che alcuni Canonici si obbligavano verso i loro creditori di cessare l' ufficio divino, se non li soddisfacevano in un certo tempo. Il Concilio dichiara nulla quest' obbligazione, e priva quelli, che si faranno in tal guisa obbligati, per tre mesi dei frutti dei loro benefizj applicabili a profitto della